

## IL CONTRATTO DI RETE

Con l'art.3 comma 4-ter del D.L. N.5/2009, successivamente modificato dall'art.42 del D.L.78/2010 convertito con Legge n.122/2010, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova figura contrattuale della "rete di imprese" allo scopo di favorire l'aggregazione fra le imprese attraverso varie agevolazioni fiscali, al fine di potenziarne la competitività sul mercato.

Ai sensi dell'art.3 comma 4-ter del D.L.n.5/2009, come modificato dall'art.42 del D.L.78/2010 convertito con Legge n.122/2010: "con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".

Si distinguono quindi le c.d. "reti di attività" dalle c.d. "reti di scambio di informazioni" e "reti burocratiche". In particolare le "reti di scambio di informazioni" e le "reti burocratiche", per loro stessa natura e funzione, hanno solo

una mera rilevanza interna, mentre le "reti di attività" con cui più imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, ad esercitare in comune una o più attività, comporterebbero certamente l'instaurazione di rapporti con i terzi e l'assunzione di obbligazioni verso l'esterno. Sono dunque le "reti di attività" la tipologia forte di rete di impresa, nonché la tipologia maggiormente attrattiva sotto il profilo fiscale, in quanto solo esse godono del regime agevolativo della sospensione di imposta, ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 15 febbraio 2011 e n.15/E del 14 aprile 2011.

Alla luce di questa distinzione, si spiega altresì perché l'istituzione di un fondo comune e la nomina di un organo comune di gestione e rappresentanza siano state previste come meramente facoltative nella nuova formulazione dell'art.3 comma 4-ter del D.L.n.5/2009, novellato dall'art.42 del D.L.78/2010 convertito con Legge n.122/2010.

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve indicare:

- il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione di ogni impresa o società partecipante;
- gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento di tali obiettivi;

- la definizione del programma di rete, con la specificazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e delle modalità di realizzazione dello scopo comune;

- se è prevista l'istituzione di un fondo comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, l'eventuale facoltà di effettuare il conferimento al fondo comune tramite l'apporto di un patrimonio destinato ai sensi dell'art.2447-bis del c.c., nonché le regole di gestione del fondo comune, al quale si applicano in quanto compatibili gli artt.2614 e 2615 del c.c.;

- la durata del contratto di rete, le modalità di adesione di altri imprenditori e le eventuali cause di recesso;

- le generalità del partecipante eventualmente prescelto per svolgere l'incarico di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti allo stesso come mandatario e le regole per la sua eventuale sostituzione nel corso del contratto;

- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia e aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione dell'organo comune, se istituito;

- se è prevista la modificabilità del programma di rete, le regole relative all'assunzione delle decisioni di modifica dello stesso a maggioranza dei partecipanti.

Il contratto di rete è soggetto agli adempimenti pubblicitari di iscrizione nel Registro delle Imprese competente per ciascun partecipante ed è efficace solo dopo che sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte.

La nuova disciplina del contratto di rete rimarca una duplice esigenza che è stata affrontata dal legislatore: quella di escludere una propria soggettività giuridica in capo alla rete e quella del regime di responsabilità patrimoniale della rete.

La non autonoma soggettività giuridica della rete di imprese risulta confermata sotto molteplici aspetti: infatti è espressamente previsto che l'eventuale organo comune della rete agisca in nome e per conto dei partecipanti come mandatario collettivo comune e non come rappresentante organico; inoltre l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese è prescritta per ciascuno dei partecipanti, escludendo pertanto l'ipotesi di un'unica iscrizione a nome del "soggetto-rete". Mancano altresì un qualsiasi riferimento alla denominazione della rete e la disciplina della trascrivibilità di beni a nome della rete.

Ma se la rete di imprese di per sè non gode di alcuna autonomia giuridica soggettiva, appare ancora più controversa la questione della indivisibilità e inaggregabilità del fondo comune reticolare e della responsabilità verso i terzi, per effetto dell'espresso rinvio agli artt.2614 e 2615 del c.c.

dettati con riguardo al fondo consortile.

In altri termini l'assenza di un autonomo soggetto di diritto comporterebbe l'impossibilità di ravvisare delle obbligazioni della rete garantite dal solo fondo comune reticolare e da questo soltanto (come "patrimonio separato") e determinerebbe, pertanto, una responsabilità solidale degli aderenti alla rete, sia pure sussidiaria rispetto a quella del fondo comune. Ciò comporterebbe un aggravio di responsabilità delle imprese partecipanti alla rete, che risponderrebbero delle obbligazioni reticolari non solo con il contributo iniziale e quelli successivi eventualmente previsti, ma anche in via solidale ed illimitata, benchè sussidiaria. Se così fosse, è evidente che il contratto di rete risulterebbe un modello contrattuale molto poco attrattivo per gli imprenditori, oltre a non costituire affatto una novità giuridica sotto il profilo funzionale in quanto ricalcherebbe sostanzialmente la già nota figura delle ATI. D'altra parte, se per risolvere il problema dell'autonomia patrimoniale si riconoscesse un'autonoma soggettività giuridica alla rete di imprese, si tradirebbe la ratio stessa della nuova figura della rete di imprese che risulterebbe del tutto appiattita sul vecchio modello dei consorzi con attività esterna.

E' questo il principale punto critico sul quale si è soffermata l'attenzione della dottrina nell'analisi del contratto di rete e l'unica soluzione possibile, per comporre

questa apparente "contraddizione" giuridica, è quella di riconoscere alla rete di imprese un'autonomia giuridica patrimoniale priva tuttavia di soggettività giuridica. A giustificare questo speciale regime di autonomia patrimoniale sarebbe proprio la meritevolezza dello scopo del programma di rete.

In conclusione la ratio per la quale il legislatore ha ideato la figura della rete di imprese è quella di dotare gli imprenditori di uno strumento agile che possa contribuire ad accrescere la competitività delle piccole e media imprese sul mercato - consentendogli attraverso la reciproca collaborazione di fare quello che la singola impresa non potrebbe mai realizzare da sola - senza tuttavia soffocarle in una rigida organizzazione che ne nasconda l'identità. A tal fine il legislatore ha dovuto separare l'autonomia soggettiva dall'autonomia patrimoniale e riconoscere solo quest'ultima alla rete di imprese, per cui il fondo comune reticolare è indivisibile ed inaggregabile da parte dei creditori dei singoli partecipanti alla rete e destinato a soddisfare unicamente le obbligazioni che derivano dall'esecuzione del programma di rete. Così il contratto di rete risulta senz'altro un modello organizzativo più appetibile per gli imprenditori, in quanto dotato di un'autonomia patrimoniale che manca nelle ATI e, nello stesso tempo, privo della soggettività giuridica propria dei consorzi con attività

esterna, che richiederebbe una più rigida ed articolata struttura organizzativa.

Quindi il contratto di rete è un contratto di aggregazione fra imprese, che può avere una struttura aperta o meno a nuove adesioni, che può prevedere o meno la creazione di un fondo comune e la nomina di un organo comune di gestione quale semplice mandatario collettivo e che gode di varie agevolazioni fiscali, nonchè di autonomia patrimoniale tuttavia non soggettivizzata.